



Personale scolastico I.C. Siano - Bracigliano
p.c. Direttrice S.G.A.
Sito web/Bacheca ARGO

Circolare n. 11

OGGETTO: Programmazione permessi legge 104/1992.

In via preliminare, si ritiene opportuno dare i seguenti chiarimenti, in merito alla legge in oggetto:

BENEFICIARI

- **disabili con contratto individuale di lavoro dipendente:** sono inclusi anche i lavoratori in modalità part-time;
- **genitori lavoratori dipendenti:** madre e/o padre biologici, adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità anche non conviventi;
- **parenti o affini entro il secondo grado** dei lavoratori dipendenti: figli, nonni, nipoti, fratelli, suoceri, generi, nuore, cognati del soggetto disabile con lui conviventi;
- **coniuge o convivente di fatto** del lavoratore dipendente;
- **ognuna delle parti dell'unione civile** tra persone dello stesso sesso;
- **parenti o affini entro il terzo grado di lavoratori dipendenti:** zii, nipoti, bisnonni, bisnipoti nel caso in cui genitori o coniuge siano ultrasessantacinquenni o nel caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti degli altri soggetti sopra individuati.

DURATA DEI PERMESSI

- tre giorni di riposo al mese o, in alternativa, in riposi giornalieri di una o due ore;
- **genitori e i familiari lavoratori:**
 - a. **con figlio disabile di età inferiore ai 3 anni**
 - prolungamento del congedo parentale previsto fino al compimento dell'ottavo anno di vita del figlio (dieci mesi di assenza dal lavoro da ripartire tra i due genitori e da sfruttare nei primi dodici anni di vita del bambino), per un periodo massimo di ulteriori tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, o che, in caso di ricovero, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore;
 - tre giorni di permesso mensile fruibili anche alternativamente;
 - riposi orari di una o due ore per giorno a seconda dell'orario di lavoro.
 - b. **con figlio disabile di età tra i 3 e gli 8 anni.**
 - prolungamento del congedo parentale previsto fino al compimento dell'ottavo anno di vita del figlio, per un periodo massimo di ulteriori tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, o che, in caso di ricovero, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore;
 - tre giorni di permesso mensile fruibili anche alternativamente;
 - NON sono previsti anche riposi orari.
- **genitori, coniuge e parenti di disabile maggiorenne** - tre giorni di permesso mensile.

ORDINE DELL'AGEVOLAZIONE

- in primo luogo, ne hanno diritto il coniuge/il partner dell'unione civile/il convivente di fatto che convive col soggetto;
- in secondo luogo, ne hanno diritto i genitori;
- in terzo luogo, ne hanno diritto i figli conviventi, i fratelli e le sorelle conviventi;
- in ultimo luogo, gli altri parenti o affini sino al terzo grado, purché conviventi.

CONGEDO STRAORDINARIO

- Al di là dei permessi retribuiti, chi assiste un familiare convivente con handicap grave può richiedere un congedo retribuito, della **durata massima di 2 anni, nell'intero arco della vita lavorativa e per ciascun disabile**;
- il periodo di aspettativa è retribuito ed è riconosciuto ai lavoratori dipendenti che assistono un familiare portatore di handicap grave;
- il beneficio è frazionabile anche a giorni (interi);



- tra un periodo e l'altro di fruizione è necessaria – perché non vengano computati nel periodo di congedo straordinario i giorni festivi, i sabati e le domeniche – l'effettiva ripresa del lavoro;
- il suddetto requisito non è rinvenibile né nel caso di domanda di fruizione del congedo in parola dal lunedì al venerdì (settimana corta) senza ripresa del lavoro il lunedì della settimana successiva a quella di fruizione del congedo, né nella fruizione di ferie;
- il lavoratore ha diritto alla copertura figurativa dei contributi: ciò significa che questo periodo gli verrà conteggiato a fini pensionistici;
- i periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto.

PRECISATO quanto sopra;

SI COMUNICA

1. il personale che usufruisce dei benefici della L. n. 104/1992, **entro e non oltre il 12/09/2025**, è tenuto a presentare agli uffici della personale copia del Verbale INPS dal quale si evince il rinnovo o meno dell'applicazione del c. 3 dell'art. 3 della legge in oggetto, alla persona disabile;
2. solo a seguito di verifica da parte della dirigenza, i giorni di permesso saranno regolarmente concessi.
3. i lavoratori beneficiari di cui all'art. 33 della Legge 104/1992, come novellato dall'art. 24 della Legge 183/2010, sono tenuti a comunicare al Dirigente competente i giorni di assenza a tale titolo con congruo anticipo e **se possibile** con riferimento all'arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, **salvo dimostrate situazioni di urgenza**.

SI PRECISA

1. l'Inps con circolare applicativa della nuova normativa n. 45 dell'1.03.2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato che ...il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell'arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione...;
2. il **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** relativamente alla delicata questione della programmazione dei permessi che, con **Interpelli n. 1/2012 e 31/2010**, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, legge 104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un'effettiva assistenza. Pertanto, Si invita il personale interessato a produrre pianificazioni mensili di fruizione dei permessi o, in assenza di altre indicazioni, di comunicare la relativa fruizione con congruo anticipo, di almeno 3 giorni, per concordare preventivamente con l'Amministrazione le giornate di permesso, al fine **di evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione**, rivedibili in dimostrate situazioni di urgenza.
3. il CCNL prevede che tali permessi ...devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti...;
4. secondo l'**art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104**, i **genitori di figli con handicap grave** e gli altri soggetti legittimati possono fruire di tre giorni di permesso mensile; la legge non prevede alternativa rispetto alla tipologia di permesso, che è e rimane per i **DOCENTI** giornaliero;
5. l'art. 33, comma 6, della l. n. 104 del 1992 prevede, invece, che i portatori di handicap grave possono fruire alternativamente dei permessi di cui al comma 2 o di quelli di cui al comma 3 del medesimo articolo;
6. il comma 2 dell'articolo prevede per questi soggetti la possibilità di fruire di permessi orari giornalieri per due ore al giorno senza indicazione di un contingente massimo;
7. il comma 3 stabilisce invece la possibilità di fruire di permessi giornalieri per tre giorni al mese, non frazionabili in ore;
8. le due modalità di fruizione sono alternative (comma 6 dell'art. 33) e pertanto, in base alla norma, non possono essere fruiti cumulativamente i permessi giornalieri e i permessi orari di cui ai commi 2 e 3 nel corso dello stesso mese;
9. l'articolo 32 del CCNL 2016/2018, sostituendo l'articolo 15 del CCNL 2007 (per il solo **PERSONALE ATA**) recita ...I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili... Pertanto, i permessi possono essere fruiti anche a ore, per un massimo di 18 ore mensili. Si tratta di una possibilità, la cui scelta spetta al personale in questione.

MODALITA' RICHIESTA PERMESSI

- i permessi mensili devono essere richiesti, non semplicemente comunicati con congruo anticipo;
- nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale
SIANO – BRACIGLIANO
Via Pulcino, snc – 84088 Siano (SA) – Tel. 0815181021



lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata;

- nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata;
- in via residuale ed esperiti tutti i tentativi di sostituzione del personale richiedente, questa dirigenza valuterà la concessione o meno dei permessi anche in base all'esigenza di sicurezza che deve sempre essere garantita agli studenti.

SI RENDE NOTO

Il nostro Istituto, come ogni Amministrazione Pubblica, è tenuto a comunicare annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica tutte le giornate fruite a tale titolo da ciascun lavoratore, essendo autorizzato, per disposizione espressamente prevista dalla normativa, al trattamento di tali dati sensibili e alla loro conservazione per un periodo massimo di gg. 30 dall'invio.

Richiamando il personale alla massima collaborazione, **si sollecita la programmazione dei permessi entro il 20 di ciascun mese per il mese successivo.**

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Elena Pappalardo

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale